

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE
DELL'IDENTITA' TERRITORIALE ED ENOGASTRONOMICA
DELL'ABRUZZO"**

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e i GAL Abruzzo Italo Alto Sangro, Costa dei Trabocchi, Gran Sasso Velino, Maiella Verde, Marsica, Terre d'Abruzzo, Terre Pescaresi, Terre verdi teramane intendono avviare un percorso unitario teso alla valorizzazione dell'identità enogastronomica dell'Abruzzo;
- Con la DGR n. 3 del 13.01.2022 “PSR *Abruzzo* 2014-2020 – Misura 19 – Strategie di Sviluppo Locale. Istituzione Cabina di Regia GAL”, è stata istituita presso il Dipartimento Agricoltura la Cabina di Regia Leader con le seguenti funzioni:
 - a) indirizzare l'attuazione delle Strategie dei GAL, nel rispetto degli indirizzi programmatori indicati dal Dipartimento, ai fini dell'attuazione della Programmazione regionale di settore;
 - b) confronto, condivisione e coinvolgimento delle strategie di sviluppo locale, attuate dai GAL, con la programmazione di competenza del Dipartimento Agricoltura;
 - c) raccordo tra le strategie locali dei GAL abruzzesi ed i Dipartimenti regionali competenti nelle materie di intervento delle strategie stesse;
 - d) verifica e monitoraggio dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL ai fini del rispetto dei target stabiliti;

DATO ATTO CHE

- i GAL sottoscrittori del presente Protocollo d'Intesa condividono l'obiettivo di promuovere e di valorizzare le tipicità e le produzioni delle filiere agroalimentari abruzzesi, ognuno nell'ambito del proprio territorio di riferimento per concorrere alla realizzazione di azioni in sinergia con quelle realizzate dalla Regione Abruzzo;

CONSIDERATO CHE

- è interesse delle parti attivare un'azione coordinata tra la Regione Abruzzo ed i Gal sottoscrittori del presente Protocollo di intesa, attraverso una cooperazione operativa istituzionalizzata, al fine di promuovere, in modo sinergico ed unitario, le eccellenze dei territori, in particolare quelli rurali e aree interne, nonché le produzioni tipiche del territorio abruzzese;
- tale azione coordinata si estrinseca nella partecipazione a eventi e manifestazioni aventi rilevanza regionale, nazionale e internazionale, nell'organizzazione di iniziative di divulgazione ~~ad hoc~~ e in altri eventuali interventi di diffusione e comunicazione allo scopo di promuovere i territori, le tipicità e le produzioni agroalimentari abruzzesi;
- l'obiettivo comune consiste, dunque, nell'assicurare una narrazione coerente dell'identità territoriali ed enogastronomiche della regione Abruzzo da realizzare attraverso una presenza unitaria, sinergica e

collaborativa dei soggetti sottoscrittori, proprio al fine di promuovere le eccellenze dei territori ed enogastronomiche dell'intero territorio regionale abruzzese;

- nel rispetto dei ruoli e dei reciproci interessi istituzionali, i sottoscrittori intendono addivenire alla stipula del presente Protocollo d'Intesa finalizzato a valorizzare l'identità territoriale ed enogastronomiche dell'Abruzzo;

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Premesse

2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa e costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

1. Il presente Protocollo d'Intesa viene stipulato nel rispetto delle specifiche competenze e dei rispettivi ruoli dei sottoscrittori, al fine di attivare un'azione coordinata, attraverso una collaborazione operativa istituzionalizzata, che sia idonea a promuovere, in modo unitario e sinergico, le eccellenze dei territori, in particolare quelli rurali e aree interne, nonché le produzioni tipiche del territorio abruzzese.
2. L'azione coordinata di cui al comma 1 si sostanzia:
 - a) Nella definizione di un calendario di eventi e di manifestazioni alle quali partecipare in forma sinergica, coordinata ed unitaria;
 - b) Nel favorire la partecipazione agli eventi di cui alla lettera a) le produzioni tipiche dell'agroalimentare abruzzese e le imprese;
 - c) Nel definire modalità coordinate di comunicazione.
3. L'azione coordinata si realizza attraverso un raccordo snello e funzionale tra i referenti dei Gal e quelli della Regione dei Servizi competenti del Dipartimento Agricoltura.

Articolo 3 – Cabina di Regia

1. Le azioni previste dal presente Protocollo d'Intesa sono svolte attraverso il coordinamento assicurato dalla Cabina di Regia di cui alla DGR. 3 del 13.01.2022 che assicura, ad integrazione di quanto previsto dalla citata deliberazione di Giunta regionale, anche lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) propone e definisce il calendario annuale degli eventi, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali partecipare e/o da organizzare;
 - b) stabilisce compiti, ruoli, risorse tecniche, strumentali e finanziarie che ogni sottoscrittore si impegna a rispettare per il buon esito degli eventi programmati;
 - c) definisce ed approva eventuali proposte dei sottoscrittori ad integrazione o modifica di quanto previsto;
 - d) verifica e monitora l'esito delle manifestazioni alle quali si è partecipato.
2. Per il funzionamento della Cabina di Regia si applica quanto disposto dal regolamento sul funzionamento e sull'organizzazione della stessa di cui alla Determinazione direttoriale DPD/161 del 05.05.2022.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

1. Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente protocollo d'intesa.
2. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla L. 241/1990, i sottoscrittori si impegnano a rendere quanto più celere possibile l'adozione dei provvedimenti amministrativi che dovessero rendersi necessari per l'attuazione degli interventi oggetto del presente Protocollo.
3. Le parti adottano tutti gli atti necessari e pongono in essere tutti i comportamenti amministrativi finalizzati ad una rapida esecuzione di quanto stabilito all'art. 3, nel rispetto delle procedure, regolamenti e in linea con le proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni.

Articolo 6 – Oneri derivanti dal presente accordo

1. Dal presente Protocollo d'intesa non derivano oneri a valere sul bilancio dei soggetti coinvolti.
2. Gli oneri finanziari sono definiti in sede di Cabina di Regia nel rispetto degli ordinamenti, regolamenti e statuti interni di ciascun sottoscrittore e dagli stessi è assicurata copertura nei pertinenti provvedimenti.

Articolo 7 – Durata

1. Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà durata fino al 31 dicembre 2025, salvo proroghe concordate dalle parti.
2. Alla scadenza può essere valutata congiuntamente, anche sulla base dell'esperienza acquisita, la possibilità di un suo rinnovo e/o eventuale adeguamento.

Articolo 8 – Modifiche

1. Eventuali integrazioni o modifiche al presente Protocollo, comprese quelle eventualmente necessarie a seguito di disposizioni successivamente emanate, che interessano le attività dei sottoscrittori, potranno essere concordate con apposito atto da sottoscrivere a cura delle parti.

Articolo 9 - (Recesso delle Parti)

1. I sottoscrittori possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa con comunicazione scritta da effettuarsi alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura con congruo preavviso mediante Posta Elettronica Certificata - PEC.

Articolo 10 (Trattamento dati personali)

1. I sottoscrittori si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Protocollo ed esclusivamente per le finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Art. 11 (Controversie)

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo è competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

Art. 12 (Registrazione e imposta di bollo)

1. Il presente Protocollo non è soggetto ad obbligo di registrazione secondo quanto stabilito dall’allegato B al DPR 634/1972; è inoltre esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella B annessa al DPR 642/72.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

_____, li _____